

Prot. n. 665845
del 25 ottobre 2011

OGGETTO: Richiesta di parere sulla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19 - Piano Casa.

Il Comune chiede se le interpretazioni contenute nel parere [prot. 86011 del 11.2.2010](#), espresso da questa P.F. "Urbanistica ed Espropriazione" su richiesta dello stesso Comune, sono ancora attuali dopo l'entrata in vigore della LR 21.12.2010 n. 19 che ha modificato la LR 22/2009.

In particolare **il Comune** fa riferimento alla parte del parere dove si spiega che "all'atto della loro trasformazione in edifici di civile abitazione le parti delle case coloniche che avevano una funzione produttiva (stalle, magazzini, rimesse di attrezzi o altro) sono divenute parti non abitative di edifici a destinazione residenziale (se poste all'interno degli stessi) o pertinenze di questi, se poste al loro esterno e da loro distanziate" e che "i vecchi accessori agricoli distanziati dall'edificio residenziale sono ora pertinenze di questo e, per la loro natura pertinenziale, possono essere oggetto degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge per gli edifici residenziali (cfr. art. 818, primo comma, del codice civile)".

In proposito si osserva che la legge regionale n. 19/2010, nel modificare la precedente legge regionale n. 22/2009, non è intervenuta sugli aspetti di questo oggetto del parere prot. 86011/2010 sopra citato, che rimane pertanto tutt'ora valido nelle sue argomentazioni e nelle sue conclusioni.

Il Comune chiede inoltre un parere su di una questione relativa all'applicazione dell'art. 5, comma 5 bis, della L.R. n. 22/09 (introdotto dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 19/10), secondo il quale "ai fini della presente legge per destinazione in atto si intende quella legittimata alla data della domanda di cui al comma 1".

Ciò significa che per effettuare uno degli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento previsti dalla L.R. n. 22/09 la destinazione d'uso dell'edificio da prendere in considerazione è quella "legittimata" (cioè quella di fatto posseduta o assentita con specifico provvedimento) alla data della presentazione della domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario per poterlo effettuare.

Su di un caso analogo, riguardante un intervento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della LR n. 22/09 nel centro storico **di un Comune**, si è già espressa in tal senso questa P.F. con il parere [prot. 149077 del 15.03.2011](#), che si allega in copia.